



COMUNE DI  
**MOTTA VISCONTI**  
(PROVINCIA DI MILANO)

VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. 12/2005  
CON RIFERIMENTO ALLA EX L.R. 23/97

**Esercizio dell'attività  
di Polizia Idraulica  
di competenza comunale**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**EL. 0**

Anno 2008

Note:

ELABORAZIONE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - COMUNE DI MOTTA VISCONTI:

Geom. Damaris Barbara Alberico

Ing. Andrea Sfondrini

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Adottato con delibera Consiglio Comunale n. 66 del 28.11.2008

Controdedotto e Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 27 del 05.03.2009

## **Esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

#### **Premessa**

L'Amministrazione Comunale con la presente variante, in attuazione dell'art. 114 della Legge Regionale Lombardia 1/2000, provvede a munirsi degli strumenti atti ad effettuare attività di polizia idraulica – intesa come l'attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici - sul reticolo idraulico minore del proprio territorio.

La LR1/2000, in attuazione del D.lgs.n.112/98, ha previsto l'obbligo per la Regione di individuare il reticolo principale sul quale la Regione stessa continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai comuni le competenze sul reticolo idraulico minore.

Per effettuare l'individuazione del reticolo idraulico minore e per regolamentare l'attività di polizia idraulica sullo stesso, l'Amministrazione Comunale ha redatto una serie di elaborati tecnici, costituiti da una parte cartografica (con l'indicazione del reticolo idraulico principale e minore e delle relative fasce di rispetto) e da una parte normativa (con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto).

La base legislativa che storicamente ha costituito il riferimento per regolamentare le attività di polizia idraulica, indicando, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici è Il Testo Unico sulle opere idrauliche, R.D. n. 523 del 1904, il R.D. n. 368 del 1904, per quanto riguarda gli altri canali e le altre opere di bonifica. In base alla giurisprudenza corrente, le distanze di rispetto e le relative norme previste dal R.D.523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

Per questo stesso motivo, la strumentazione di cui al presente documento, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, sarà oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico con la procedura prevista dalla LR 12/05 art 25 con riferimento alla ex LR 23/97.

La strumentazione viene preventivamente sottoposta alla Sede Territoriale della Regione Lombardia competente, per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

## **Contenuti**

La strumentazione è costituita dai seguenti documenti:

- **EL.0 RELAZIONE ILLUSTRATIVA**
- **EL.1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**
- **EL.2 INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E RETICOLO IDRICO MINORE**
- **EL.3a e EL.3b INDIVIDUAZIONE DI FASCE DI RISPETTO E DISTINZIONE TRA DEMANI IDRAULICI REGIONALI, COMUNALI E CONSORTILI**

Gli elaborati tecnico/grafici georeferenziano su apposita cartografia:

A) il reticolo principale individuato ai sensi del D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e del D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003 sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica;

B) il reticolo minore di competenza comunale, individuato in base alla definizione del regolamento di attuazione della legge 36/94, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art.1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di tutte «le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua» (art.1 comma 2 del regolamento).

Sugli elaborato EL.3a e EL.3b sono individuate inoltre le fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Su tale elaborato sono riportate anche le fasce di rispetto fluviale contenute nei Piani Stralcio di Bacino e Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvati ai sensi della legge 183/89. Sulle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) sono stabilite le attività consentite, vietate e/o soggette ad autorizzazione comunale. I criteri seguiti sono quelli indicati all'allegato B del D.G.R.

7/7868 del 25.01.2002, successivamente integrati dall'allegato B del D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003.

## **Adozione della strumentazione finalizzata all'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale in Variante**

Attualmente in Motta Visconti è in corso di approvazione il PGT, adottato con delibera di G.C. n° 53 del 26.08.2008. La strumentazione di cui all'oggetto del presente studio, come già precedentemente affermato, entra a far parte a tutti gli effetti della disciplina urbanistica comunale. L'adeguamento è previsto tramite una procedura in variante ai sensi della LR 12/05 art. 25 con riferimento alla ex LR 23/97.

### **Tipologie di varianti ammissibili ai sensi della ex LR 23/97**

La variante al PRG ai sensi della ex LR 23 giugno 1997, n. 23 - Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio (B.I.R.S. 27 giugno 1997, n. 26, Il suppl. orò. ) riconosce le tipologie di variante ammissibili con procedure semplificate secondo quanto affermato al Capo I della stessa legge che recita:

“ ....

#### ***Procedura semplificata per l'approvazione di talune varianti agli strumenti urbanistici generali***

##### ***Art. 2 - Varianti a procedura semplificata.***

1. All'approvazione di varianti degli strumenti urbanistici approvati successivamente all'entrata in vigore della LR 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), si applica il procedimento semplificato di cui all'art. 3, purché tali varianti:

- a) non riguardino programmi di fabbricazione vigenti;
- b) non riguardino aree che siano state oggetto di stralcio da parte della Giunta Regionale in sede di approvazione del piano regolatore generale, o di sue varianti, ma limitatamente ai casi nei quali lo stralcio sia stato espressamente motivato da vincoli ambientali e paesistici, da rischi di ordine idrogeologico o di stabilità dei versanti, da esigenze di carattere sovracomunale;
- c) garantiscano il rispetto della dotazione minima comunale di aree a standard urbanistici, di cui all'art. 22 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

2. Il procedimento semplificato di cui all'art. 3 si applica in presenza di una o più delle seguenti fattispecie:

a) varianti dirette a localizzare opere pubbliche di competenza comunale, nonché a modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi, eccettuati i casi in cui la legislazione statale o regionale già ammetta la possibilità di procedere a tali adempimenti senza preventiva variante urbanistica;

b) varianti volte ad adeguare le originarie previsioni di localizzazione dello strumento urbanistico generale vigente, alla progettazione esecutiva di servizi e infrastrutture di interesse pubblico, ancorché realizzate da soggetti non istituzionalmente preposti;

c) varianti atte ad apportare agli strumenti urbanistici generali, sulla scorta di rilevazioni cartografiche aggiornate, dell'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, delle risultanze catastali e delle confinanze, le modificazioni necessarie a conseguire la realizzabilità delle previsioni urbanistiche anche mediante rettifiche delle delimitazioni tra zone omogenee diverse;

d) varianti dirette a modificare le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, nel caso in cui esse non concretino ristrutturazione urbanistica e non comportino incremento del peso insediativo in misura superiore al 10% rispetto a quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente; ove necessario, le varianti potranno altresì prevedere il conseguente adeguamento della dotazione di aree a standard;

e) varianti di completamento interessanti ambiti territoriali di zone omogenee già classificate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone B, C e D che comportino, con o senza incremento della superficie azionata, un aumento della relativa capacità edificatoria non superiore al 10% di quella consentita nell'ambito oggetto della variante dal vigente PRG, ove necessario tali varianti potranno altresì prevedere il conseguente adeguamento della dotazione di aree a standard;

f) varianti che comportino modificazioni dei perimetri degli ambiti territoriali subordinati a piani attuativi, finalizzate ad assicurare un migliore assetto urbanistico nell'ambito dell'intervento, opportunamente motivato e tecnicamente documentato, ovvero a modificare la tipologia dello strumento urbanistico attuativo;

g) varianti finalizzate alla individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della LN 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);

h) varianti relative a comparti soggetti a piano attuativo che comportino una diversa dislocazione delle aree destinate a infrastrutture e servizi;

i) varianti concernenti le modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale, dirette esclusivamente a specificare la normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree.

3. Le varianti agli strumenti urbanistici disciplinate dal presente articolo sono costituite dagli elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti urbanistici generali e sono corredate da una scheda informativa, descrittiva degli elementi essenziali del contenuto della variante, secondo un modello approvato dalla Giunta Regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il procedimento semplificato di cui all'art. 3 non può, in ogni caso, essere applicato alle seguenti fattispecie:

- a) varianti che producano come effetto la conformità delle previsioni urbanistiche di eventuali interventi abusivamente realizzati;
- b) nelle ipotesi in cui risulti che tramite successive varianti, oggetto del procedimento di cui all'art. 3, siano già stati superati i parametri di cui alle lett. d) ed e) del comma 2;
- c) qualora la deliberazione comunale di adozione della variante non risulti corredata dalla scheda informativa di cui al comma 3.

...”.

## Procedure

Le procedure di variante ai sensi della ex LR 23 giugno 1997, n. 23 - Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio (B.U.R.L. 27 giugno 1997, n. 26, Il suppl. ord. ) si rifanno a quanto disposto dall'art. 3 sempre del Capo I - Procedura semplificata per l'approvazione di talune varianti agli strumenti urbanistici generali - della legge che recita:

“ ....

### *Art. 3- Procedura semplificata.*

1. La deliberazione del consiglio comunale di adozione delle varianti urbanistiche di cui all'art. 2, esecutiva nelle forme di legge, è depositata per trenta giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati ed alla scheda informativa di cui al comma 3 dell'art. 2; del deposito viene data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio nonché con la pubblicazione dello stesso su almeno un quotidiano di interesse locale.
2. Durante il periodo di pubblicazione di cui al comma 1, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati ed entro trenta giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito può altresì presentare osservazioni.
3. Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, le varianti sono sottoposte all'approvazione del consiglio comunale.
4. La deliberazione comunale di approvazione della variante deve:
  - a) prendere in esame tutte le osservazioni pervenute nei termini previsti;
  - b) motivare, per ognuna delle osservazioni pervenute, le determinazioni assunte;
  - c) approvare espressamente gli elaborati della variante, ivi compresa la scheda di cui al comma 3 dell'art. 2, eventualmente aggiornati in relazione alle osservazioni accolte.

5. Le varianti di cui al presente capo sono immediatamente depositate presso la segreteria comunale ed assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'avviso di deposito, da effettuarsi a cura del comune.

6. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 5, deve far pervenire, per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta regionale:

- a. copia autentica della deliberazione di cui al comma 4 e dei relativi elaborati tecnici;
- b. dichiarazione del segretario comunale attestante:
  - 1) l'avvenuta affissione all'albo pretorio comunale dell'avviso di deposito della variante;
  - 2) l'avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di approvazione e degli elaborati tecnici della variante.

...”.

### **Tipologia di variante**

La tipologia di variante applicabile per adeguare la strumentazione urbanistica alle necessità comunali sono quelle individuabili ai sensi dell'art.2 comma 2 lettere i) della ex LR 23/97 (di cui al precedente “Tipologie di varianti ammissibili ai sensi della ex LR 23/97”) ovvero “...varianti concernenti le modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale, dirette esclusivamente a specificare la normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute...”.